

N. 287

ATTO DEL GOVERNO

SOTTOPOSTO A PARERE PARLAMENTARE

Schema di decreto legislativo recante norme di adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni della direttiva (UE) 2019/2034, del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 novembre 2019, relativa alla vigilanza prudenziale sulle imprese di investimento e recante modifica delle direttive 2002/87/CE, 2009/65/CE, 2011/61/UE, 2013/36/UE, 2014/59/UE e 2014/65/UE, e per adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2019/2033, relativo ai requisiti prudenziali delle imprese di investimento e che modifica i regolamenti (UE) n. 1093/2010, (UE) n. 575/2013, (UE) n. 600/2014 e (UE) n. 806/2014, nonché modifiche al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385

(Parere ai sensi degli articoli 1 e 27 della legge 22 aprile 2021, n. 53)

(Trasmesso alla Presidenza del Senato il 6 agosto 2021)

SCHEMA DI DECRETO LEGISLATIVO RECANTE NORME DI ADEGUAMENTO DELLA NORMATIVA NAZIONALE ALLE DISPOSIZIONI DELLA DIRETTIVA (UE) 2019/2034, RELATIVA ALLA VIGILANZA PRUDENZIALE SULLE IMPRESE DI INVESTIMENTO E RECANTE MODIFICA DELLE DIRETTIVE 2002/87/CE, 2009/65/CE, 2011/61/UE, 2013/36/UE, 2014/59/UE E 2014/65/UE, E PER L'ADEGUAMENTO DELLA NORMATIVA NAZIONALE ALLE DISPOSIZIONI DEL REGOLAMENTO (UE) 2019/2033, RELATIVO AI REQUISITI PRUDENZIALI DELLE IMPRESE DI INVESTIMENTO E CHE MODIFICA I REGOLAMENTI (UE) N. 1093/2010, (UE) N. 575/2013, (UE) N. 600/2014 E (UE) N. 806/2014, NONCHÉ MODIFICHE AL DECRETO LEGISLATIVO 24 FEBBRAIO 1998, N. 58, E AL DECRETO LEGISLATIVO 1° SETTEMBRE 1993, N. 385.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

VISTI gli articoli 76 e 87 della Costituzione;

VISTA la legge 22 aprile 2021, n. 53, recante delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea – Legge di delegazione europea 2019-2020, e, in particolare, i principi e i criteri direttivi di cui all'articolo 27;

VISTA la legge 24 dicembre 2012, n. 234, recante norme generali sulla partecipazione dell'Italia alla formazione e all'attuazione della normativa e delle politiche dell'Unione europea e, in particolare, l'articolo 31;

VISTO la direttiva (UE) 2019/2034 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 novembre 2019, relativa alla vigilanza prudenziale sulle imprese di investimento e recante modifica delle direttive 2002/87/CE, 2009/65/CE, 2011/61/UE, 2013/36/UE, 2014/59/UE e 2014/65/UE;

VISTO il regolamento (UE) 2019/2033 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 novembre 2019 relativo ai requisiti prudenziali delle imprese di investimento e che modifica i regolamenti (UE) n. 1093/2010, (UE) n. 575/2013, (UE) n. 600/2014 e (UE) n. 806/2014;

VISTO il decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, recante testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria (TUF);

VISTO il decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, recante testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia (TUB);

VISTA la preliminare deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 5 agosto 2021;

ACQUISITI i pareri delle competenti Commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;

VISTA la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del ...;

SULLA PROPOSTA del Presidente del Consiglio dei ministri e del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con i Ministri degli affari esteri e della cooperazione internazionale, della giustizia e dello sviluppo economico;

EMANA

il seguente decreto legislativo:



ART. 1

(Modifiche al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58)

1. Al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, sono apportate le seguenti modificazioni:
 - a) all'articolo 1, comma 1:
 - 1) dopo la lettera d-ter), sono inserite le seguenti:
“d-ter.1) “Meccanismo di Vigilanza Unico (MVU)”: il sistema di vigilanza finanziaria composto dalla Banca Centrale Europea e dalle autorità nazionali competenti degli Stati membri che vi partecipano;
d-ter.2) “Meccanismo di Risoluzione Unico (MRU)”: il sistema di risoluzione istituito ai sensi del Regolamento (UE) 806/2014, composto dal Comitato di Risoluzione Unico e dalle autorità nazionali di risoluzione degli Stati membri che vi partecipano;”;
 - 2) dopo la lettera e), sono inserite le seguenti:
“e-bis) “Sim di classe 1”: la Sim che soddisfa i requisiti previsti dall'articolo 4, paragrafo 1, punto 1), lettera b), del regolamento (UE) n. 575/2013;
e-ter) “Sim di classe 1-minus”: la Sim che soddisfa i requisiti previsti dall'articolo 1, paragrafo 2, lettere a) o b), del regolamento (UE) 2019/2033, o la Sim destinataria di una decisione dell'autorità competente ai sensi dell'articolo 7-undecies, commi 3 o 4”;
 - b) all'articolo 4:
 - 1) al comma 2, le parole *“comunicazione nei”* sono sostituite dalle seguenti: *“comunicazione e di cooperazione nei”;*
 - 2) al comma 2-bis, le parole *“AESFEM per”* sono sostituite dalle seguenti: *“AESFEM e all'ABE per”;*
 - 3) al comma 9, le parole *“la Banca d'Italia, sulla”* sono sostituite dalle seguenti: *“la Banca d'Italia, nel rispetto delle condizioni previste dalle disposizioni dell'Unione europea e sulla”;*
 - 4) dopo il comma 9, è introdotto il seguente:
“9-bis. La Banca d'Italia, se nell'esercizio della vigilanza consolidata verifica una situazione di emergenza, inclusa una situazione descritta all'articolo 18 del regolamento (UE) n. 1093/2010, o un'evoluzione negativa sui mercati, che possa compromettere la liquidità del mercato e la stabilità del sistema finanziario in uno Stato membro dell'Unione europea in cui opera il gruppo individuato ai sensi dell'articolo 11, informa tempestivamente l'ABE, il CERS e le pertinenti autorità competenti, tra cui la Consob, e comunica tutte le informazioni essenziali allo svolgimento dei loro compiti.”;
 - 5) al comma 12, le parole *“I dipendenti della CONSOB, i consulenti e gli esperti dei quali la stessa si avvale”* sono sostituite dalle seguenti *“I dipendenti e coloro che a qualunque titolo lavorano o hanno lavorato per la Consob, nonché i consulenti e gli esperti dei quali la stessa si avvale o si è avvalsa.”;*
 - c) all'articolo 6, comma 1, lettera a), dopo le parole *“gli obblighi delle Sim”* sono aggiunte le seguenti: *“, delle imprese di paesi terzi”;*



d) l'articolo 7-decies è sostituito dal seguente:

“1. La Banca d'Italia e la Consob vigilano, ciascuna per quanto di competenza, ai sensi della presente parte:

a) sul rispetto delle disposizioni dettate dal regolamento (UE) n. 600/2014, nonché dagli atti delegati e dalle norme tecniche di regolamentazione e di attuazione del regolamento n. 600/2014 e della direttiva 2014/65/UE;

b) sul rispetto delle disposizioni dettate dal regolamento (UE) 2019/2033, nonché dagli atti delegati e dalle norme tecniche di regolamentazione e di attuazione del regolamento 2019/2033 e della direttiva (UE) 2019/2034.”;

e) dopo l'articolo 7-decies, sono inseriti i seguenti:

“Art. 7-undecies

(Individuazione delle autorità nazionali competenti ai sensi del regolamento (UE) 2019/2033)

1. La Banca d'Italia e la Consob, secondo le rispettive attribuzioni e le finalità indicate dall'articolo 5, sono le autorità nazionali competenti ai sensi del regolamento (UE) 2019/2033.

2. La Banca d'Italia, nei limiti e secondo le modalità indicate all'articolo 6-bis del Testo Unico Bancario, è l'autorità competente ad adottare, sentita la Consob, la decisione prevista dall'articolo 4, paragrafo 1, punto 1), lettera b), numero iii), del regolamento (UE) n. 575/2013.

3. La Banca d'Italia è l'autorità competente a decidere, sentita la Consob, sull'applicazione alle Sim delle norme del regolamento (UE) n. 575/2013 e delle disposizioni nazionali di recepimento dei titoli VII e VIII della direttiva 2013/36/UE, secondo quanto previsto dall'articolo 1, paragrafo 5, del regolamento (UE) 2019/2033.

4. La Banca d'Italia, sentita la Consob, può decidere, sulla base dei criteri individuati nel regolamento adottato ai sensi dell'articolo 6, comma 1, lettera a), di applicare alle Sim le norme del regolamento (UE) n. 575/2013 e le disposizioni nazionali di recepimento dei titoli VII e VIII della direttiva 2013/36/UE, secondo quanto previsto dall'articolo 1, paragrafo 2, lettera c), del regolamento (UE) 2019/2033.

5. La Consob è l'autorità competente a vigilare sul rispetto da parte delle Sim degli obblighi di comunicazione al pubblico previsti dall'articolo 52 del regolamento (UE) 2019/2033.

Art. 7-duodecies

(Disciplina applicabile alle Sim di classe 1-minus)

1. Alle Sim di classe 1-minus si applicano, in aggiunta alle norme del regolamento (UE) n. 575/2013, le disposizioni nazionali di recepimento dei titoli VII e VIII della direttiva 2013/36/UE. Restano fermi i poteri e le competenze attribuite alla Banca d'Italia e alla Consob dal presente decreto legislativo”;

f) all'articolo 11, comma 1, lettera b), le parole *“nonché attività connesse e strumentali o altre attività finanziarie, come individuate”* sono sostituite dalle seguenti *“nonché altre attività finanziarie o attività connesse e strumentali, come individuate”* e le parole *“lettera b) e lettera b-bis”* sono sostituite dalle seguenti: *“lettera b) e lettera c)”*;

g) dopo l'articolo 12, è inserito il seguente:

“Art. 12-bis



(Disposizioni applicabili alle società che controllano una o più imprese di investimento UE)

1. *La Banca d'Italia e la Consob possono chiedere, nell'ambito delle rispettive competenze, la trasmissione, anche periodica, di dati e informazioni alla holding di investimento, come definita all'articolo 4, paragrafo 1, punto 23, del regolamento (UE) 2019/2033, o alla società di partecipazione finanziaria mista, come definita all'articolo 4, paragrafo 1, punto 40, del medesimo regolamento, con sede legale in Italia che non rientra tra i soggetti individuati ai sensi dell'articolo 11, comma 1, lettera b), che controlla, direttamente o indirettamente, una o più imprese di investimento UE, e che non è a sua volta controllata da un'impresa di investimento o da un'altra holding di investimento o società di partecipazione finanziaria mista.*

2. *La Banca d'Italia e la Consob possono, nell'ambito delle rispettive competenze, effettuare ispezioni presso le società indicate al comma 1.*

3. *La Banca d'Italia e la Consob, nell'ambito delle rispettive competenze, possono, su richiesta delle autorità competenti di altri Stati dell'Unione europea, effettuare ispezioni presso le società indicate al comma 1 e ricomprese nella vigilanza su base consolidata di competenza delle autorità richiedenti. La Banca d'Italia e la Consob possono consentire che la verifica sia effettuata dalle autorità che hanno fatto la richiesta ovvero da un revisore o da un esperto. L'autorità competente richiedente, qualora non compia direttamente la verifica, può, se lo desidera, prendervi parte.*

4. *Agli esponenti delle società indicate al comma 1 si applica l'articolo 13. I compiti e i poteri di cui al comma 6 del medesimo articolo sono esercitati su richiesta delle autorità competenti di altri Stati dell'Unione europea.*

5. *Fatto salvo quanto previsto dal presente articolo, alle società indicate al comma 1 non si applicano le disposizioni indicate al presente Capo.”;*

h) *all'articolo 19, comma 2, le parole “gestione, e assicurata” sono sostituite dalle seguenti: “gestione, né assicurata”;*

i) *all'articolo 20-bis:*

1) *al comma 2, le parole “Sim quando” sono sostituite dalle seguenti: “Sim, rilasciata ai sensi dell'articolo 19, quando”; alla lettera c), il segno d'interpunzione “.” è sostituito dal seguente “;”; dopo la lettera c), è inserita la seguente:*

“d) nel caso delle Sim di classe 1, non sia stata ottenuta l'autorizzazione prevista dall'articolo 20-bis.1.”;

2) *al comma 4, le parole “comma 2, è” sono sostituite dalle seguenti: “comma 2, lettere a), b) e c), è”;*

j) *dopo l'articolo 20-bis, è inserito il seguente:*

“Art. 20-bis.1

(Sim di classe 1)

1. In deroga all'articolo 19, per le Sim di classe 1 l'autorizzazione all'esercizio dei servizi e delle attività di investimento è rilasciata quando ricorrono le condizioni previste dall'articolo 14, comma 1, del Testo Unico Bancario. L'autorizzazione è rilasciata dalla Banca Centrale Europea, su proposta della Banca d'Italia; è negata, dalla Banca d'Italia o dalla Banca Centrale Europea, quando dalla verifica delle condizioni indicate nell'articolo 14, comma 1, del Testo Unico Bancario non risulti garantita la sana e prudente gestione. La proposta alla Banca Centrale Europea o la decisione di diniego della Banca d'Italia sono formulate sentita la Consob.



2. Le Sim autorizzate ai sensi dell'articolo 19 presentano domanda di autorizzazione ai sensi del comma 1 al più tardi il giorno in cui si verifica uno dei seguenti eventi: i) la media delle attività totali mensili della Sim, calcolata su un periodo di dodici mesi consecutivi, è pari o superiore a 30 miliardi di euro; ii) la media delle attività totali mensili della Sim, calcolata su un periodo di dodici mesi consecutivi, è inferiore a 30 miliardi di euro, ma questa fa parte di un gruppo, come individuato dalla Banca d'Italia ai sensi del comma 12, in cui il valore totale delle attività consolidate delle imprese del gruppo che detengono individualmente attività totali inferiori a 30 miliardi di euro e svolgono almeno uno dei servizi di investimento indicati nell'Allegato I, Sezione A, numeri 3) e 6), è pari o superiore a 30 miliardi di euro; iii) scade il termine indicato nella decisione assunta a norma dell'articolo 4, paragrafo 1, punto 1), lettera b), numero iii), del regolamento (UE) n. 575/2013.

3. Le Sim che hanno presentato domanda di autorizzazione ai sensi del comma 1 possono continuare a svolgere i servizi e le attività di investimento per i quali sono autorizzate ai sensi dell'articolo 19 fino al rilascio dell'autorizzazione ai sensi del presente articolo. Il rilascio dell'autorizzazione ai sensi del presente articolo comporta la decadenza di diritto dell'autorizzazione rilasciata ai sensi dell'articolo 19 e la conseguente cancellazione dall'albo di cui all'articolo 20.

4. Le Sim autorizzate ai sensi del presente articolo sono iscritte in una sezione speciale dell'albo previsto dall'articolo 20.

5. L'autorizzazione rilasciata ai sensi del comma 1 è revocata quando: a) sussiste una o più delle condizioni previste dall'articolo 14, comma 3-bis, lettere a) e b), del Testo Unico Bancario; o b) la media delle attività totali della Sim, calcolata ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 1, punto 1), lettera b), del Regolamento (UE) 575/2013, è inferiore a 30 miliardi di euro per un periodo di cinque anni consecutivi; o c) è accertata l'interruzione dello svolgimento dei servizi di investimento indicati nell'Allegato I, Sezione A, numeri 3) e 6), per un periodo continuativo superiore a sei mesi. La revoca è disposta dalla Banca Centrale Europea sentite la Banca d'Italia e la Consob, o su proposta della Banca d'Italia, sentita la Consob. Si applica l'articolo 20-bis, comma 3, salvo quanto previsto dal comma 7 del presente articolo.

6. Per le Sim di classe 1 la revoca dell'autorizzazione all'esercizio dei servizi e delle attività d'investimento diversi da quelli indicati nell'Allegato I, Sezione A, numeri 3) e 6), è disposta secondo quanto previsto dall'articolo 20-bis, comma 4.

7. Per l'esercizio dei servizi e delle attività d'investimento, la Sim, la cui autorizzazione sia revocata ai sensi del comma 5, lettere b) o c), richiede l'autorizzazione prevista dall'articolo 19. In questo caso, la Sim può continuare a svolgere i servizi e le attività di investimento per i quali è stata autorizzata fino al rilascio dell'autorizzazione ai sensi dell'articolo 19.

8. Alle Sim di classe 1 si applicano, in aggiunta alle norme del regolamento (UE) n. 575/2013, le disposizioni nazionali di recepimento della direttiva 2013/36/UE. Conseguentemente, ad esse non si applicano le disposizioni della Parte II, Titolo I e Titolo II, Capo III, riferite esclusivamente alle Sim. Ai fini delle disposizioni richiamate ai periodi precedenti, le Sim di classe 1 sono equiparate alle banche.

9. Fatto salvo quanto previsto dagli articoli 55-bis, 56 e 60-bis.1 e dalle disposizioni ivi richiamate, le Sim di classe 1 sono equiparate alle banche ai fini dell'applicazione delle norme dei regolamenti e delle direttive dell'Unione europea che si applicano agli enti creditizi come definiti dall'articolo 4, paragrafo 1, punto 1), del regolamento (UE) n. 575/2013, nonché delle disposizioni nazionali di



recepimento di dette direttive.

10. Con riguardo alle Sim di classe 1, la Banca d'Italia esercita i poteri ad essa attribuiti dal Testo Unico Bancario secondo quanto previsto dall'articolo 6-bis dello stesso Testo Unico.

11. Per le Sim di classe 1 restano fermi i poteri di vigilanza e le competenze della Consob in materia di prestazione di servizi e attività di investimento.

12. La Banca d'Italia, sentita la Consob, può emanare disposizioni attuative del presente articolo.”;

k) all'articolo 27, dopo il comma 4, è inserito il seguente:

“4-bis. In deroga ai commi precedenti, alle imprese di investimento dell'UE che soddisfano i requisiti previsti dall'articolo 4, paragrafo 1, punto 1), lettera b), del regolamento (UE) n. 575/2013 si applica l'articolo 29-bis. Tali imprese sono iscritte in una sezione speciale dell'elenco allegato all'albo previsto dall'articolo 20.”;

l) all'articolo 28:

1) al comma 4, le parole “ai commi 1 e 6.” sono sostituite dalle seguenti: “ai commi 1, 6 e 6-bis.”;

2) al comma 5, infine, è aggiunto il seguente periodo: “Con riguardo a queste imprese, la Consob e la Banca d'Italia, secondo le rispettive attribuzioni, sono le autorità nazionali competenti ai sensi dell'articolo 46, paragrafi 6-bis e 6-ter, del medesimo regolamento.”;

3) dopo il comma 6, è inserito il seguente:

“6-bis. Il comma 6 si applica anche in presenza di una decisione della Commissione europea a norma dell'articolo 47, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 600/2014, limitatamente ai servizi e alle attività di investimento in essa non inclusi.”;

4) al comma 7, le parole “del comma 6” sono sostituite dalle seguenti: “dei commi 6 e 6-bis”;

5) dopo il comma 7, è inserito il seguente:

“7-bis. In deroga ai commi precedenti, alle imprese di paesi terzi che soddisfano i requisiti previsti dall'articolo 4, paragrafo 1, punto 1), lettera b), del regolamento (UE) n. 575/2013 si applica l'articolo 29-ter. Tali imprese sono iscritte in una sezione speciale dell'albo previsto dall'articolo 20.”;

m) all'articolo 29-ter:

1) al comma 4, le parole “ai commi 1 e 6.” sono sostituite dalle seguenti: “ai commi 1, 6 e 6-bis.”;

2) al comma 5, infine, è aggiunto il seguente periodo: “Con riguardo a queste banche, la Consob e la Banca d'Italia, secondo le rispettive attribuzioni, sono le autorità nazionali competenti ai sensi dell'articolo 46, paragrafi 6-bis e 6-ter, del medesimo regolamento.”;

3) dopo il comma 6, è inserito il seguente:

“6-bis. Il comma 6 si applica anche in presenza di una decisione della Commissione europea a norma dell'articolo 47, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 600/2014, limitatamente ai servizi e alle attività di investimento in essa non inclusi.”;

1) al comma 7, le parole “del comma 6” sono sostituite dalle seguenti: “dei commi 6 e 6-bis”;

n) all'articolo 55-bis:

1) al comma 1:



- 1.1. nell'alinea, le parole *“alle Sim aventi sede legale in Italia che prestano uno o più dei seguenti servizi o attività di investimento.”* sono sostituite dalle seguenti: *“ai seguenti soggetti.”*;
- 1.2. la lettera a) è sostituita dalla seguente:
“a) le Sim di classe 1;”;
- 1.3. la lettera b) è sostituita dalla seguente:
“b) le Sim aventi sede legale in Italia, diverse da quelle indicate alla lettera a), che prestano il servizio di negoziazione per conto proprio o il servizio di assunzione a fermo di strumenti finanziari e, in aggiunta o alternativa, collocamento di strumenti finanziari sulla base di un impegno irrevocabile nei confronti dell'emittente.”;
- 1.4. la lettera c) è abrogata;
- 2) dopo il comma 2, è inserito il seguente:
“2-bis. La Banca d'Italia applica le disposizioni del presente Capo alle Sim di classe 1 secondo quanto previsto dall'articolo 6-bis del Testo Unico Bancario e nel rispetto delle competenze attribuite alla Banca Centrale Europea e al Comitato di Risoluzione Unico. Ai fini dell'applicazione del presente Capo, nel caso di Sim di classe 1, le disposizioni riferite al gruppo ai sensi dell'articolo 11 si intendono riferite al gruppo ai sensi dell'articolo 60 del Testo Unico Bancario e le disposizioni riferite alla società posta al vertice del gruppo ai sensi dell'articolo 11 si intendono riferite alla capogruppo ai sensi dell'articolo 60 del Testo Unico Bancario.”;
- o) dopo l'articolo 55-quinquies, è inserito il seguente:
*“Art. 55-sexies
(Partecipazione al Meccanismo di Vigilanza Unico e al Meccanismo di Risoluzione Unico)
1. La Banca d'Italia applica le disposizioni del presente Capo alle Sim di classe 1 secondo quanto previsto dall'articolo 6-bis del Testo Unico Bancario e dall'articolo 6-bis del decreto legislativo 16 novembre 2015, n. 180, e nel rispetto delle competenze attribuite alla Banca Centrale Europea e al Comitato di Risoluzione Unico.”*;
- p) all'articolo 56, comma 4-bis, le parole *“gruppo. Si applicano”* sono sostituite dalle seguenti: *“gruppo, nonché, nel caso di Sim di classe 1, nei confronti della capogruppo ai sensi dell'articolo 60 del Testo Unico Bancario e delle altre componenti del gruppo. Si applicano”*; le parole *“nonché alla società”* sono sostituite dalle seguenti: *“nonché, nel caso di Sim diverse da quelle di classe 1, alla società”*; le parole *“Il riferimento”* sono sostituite dalle seguenti: *“Salvo che per le Sim di classe 1, il riferimento”*;
- q) all'articolo 57, comma 6-ter, le parole *“delle altre componenti del gruppo”* sono sostituite dalle seguenti: *“delle altre componenti del gruppo, nonché, nel caso di Sim di classe 1, nei confronti della capogruppo ai sensi dell'articolo 60 del Testo Unico Bancario e delle altre componenti del gruppo.”*; le parole *“nonché alla società”* sono sostituite dalle seguenti: *“nonché, nel caso di Sim diverse da quelle di classe 1, alla società”*; le parole *“Il riferimento”* sono sostituite dalle seguenti: *“Salvo che per le Sim di classe 1, il riferimento”*;
- r) all'articolo 60-bis.1:
1) al comma 4, le parole *“alle Sim e”* sono sostituite dalle seguenti: *“alle Sim e, salvo che per le Sim di classe 1,”*;
- 2) dopo il comma 4, è inserito il seguente:



“4-bis. La Banca d’Italia applica le disposizioni del presente Capo alle Sim di classe 1 secondo quanto previsto dall’articolo 6-bis del decreto legislativo 16 novembre 2015, n. 180, e nel rispetto delle competenze attribuite alla Banca Centrale Europea e al Comitato di Risoluzione Unico. Ai fini dell’applicazione del presente Capo, nel caso di Sim di classe 1, le disposizioni riferite al gruppo ai sensi dell’articolo 11 si intendono riferite al gruppo ai sensi dell’articolo 60 del Testo Unico Bancario e le disposizioni riferite alla società posta al vertice del gruppo ai sensi dell’articolo 11 si intendono riferite alla capogruppo ai sensi dell’articolo 60 del Testo Unico Bancario.”;

- s) all’articolo 60-bis.3, dopo il comma 3-bis, è inserito il seguente:
“3-ter. Ai fini del comma 3-bis, con riguardo alle Sim aventi sede legale in Italia diverse dalle Sim di classe 1 e di classe 1-minus:
a) *i riferimenti ai requisiti disciplinati dall’articolo 92, paragrafo 1, lettera c), del regolamento (UE) n. 575/2013, contenuti nel decreto legislativo 16 novembre 2015, n. 180, si intendono effettuati a quelli disciplinati dall’articolo 11, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2019/2033;*
b) *i riferimenti all’esposizione al rischio calcolata ai sensi dell’articolo 92, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 575/2013, contenuti nel decreto legislativo 16 novembre 2015, n. 180, si intendono effettuati ai requisiti previsti dall’articolo 11, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2019/2033, moltiplicati per 12,5;*
c) *i riferimenti al requisito di capitale vincolante di secondo pilastro stabilito in base alla normativa di recepimento dell’articolo 104 bis della direttiva 2013/36/UE si intendono effettuati a quelli disciplinati dalla normativa di recepimento dell’articolo 40 della direttiva (UE) 2019/2034.”;*
- t) all’articolo 60-bis.4:
1) al comma 1, dopo il primo periodo, è inserito il seguente: *“Alle Sim di classe 1 si applica altresì il Titolo V del medesimo decreto legislativo.”;*
2) al comma 2, le parole *“disciplina in materia di acquisto di partecipazioni qualificate, amministrazione straordinaria e liquidazione coatta amministrativa prevista ai sensi del Testo unico bancario”* sono sostituite dalle seguenti: *“disciplina del Testo unico bancario in materia di amministrazione straordinaria, liquidazione coatta amministrativa e, salvo che per le Sim di classe 1, acquisto di partecipazioni qualificate”;*
- u) all’articolo 190:
1) al comma 1, dopo le parole *“nei confronti dei soggetti abilitati,”* sono aggiunte le seguenti: *“delle holding di investimento come definite all’articolo 4, paragrafo 1, punto 23, del regolamento (UE) 2019/2033, delle società di partecipazione finanziaria mista come definite all’articolo 4, paragrafo 1, punto 40, del medesimo regolamento,”;*
2) al comma 1, dopo le parole *“9; 12;”* sono aggiunte le seguenti: *“12-bis;”;*
3) dopo il comma 2-quinquies, è inserito il seguente:
“2-sexies. La medesima sanzione prevista al comma 1 si applica alle Sim autorizzate ai sensi dell’articolo 19 che soddisfano i requisiti previsti dall’articolo 4, paragrafo 1, punto 1), lettera b), del regolamento (UE) n. 575/2013 e, fuori dal caso previsto dall’articolo 20-bis.1, comma 3, svolgono uno dei servizi di investimento indicati nell’Allegato I, Sezione A, numeri 3) e 6), in assenza dell’autorizzazione prevista dall’articolo 20-bis.1.”;
- v) all’articolo 194-ter:



- 1) nella rubrica, le parole “575/2013 e delle relative norme tecniche di regolamentazione e di attuazione” sono sostituite dalle seguenti: “575/2013, dagli atti delegati e dalle norme tecniche di regolamentazione e di attuazione della direttiva 2013/36/UE e del regolamento (UE) n. 575/2013”;
 - 2) al comma 1, le parole “575/2013, delle relative norme tecniche di regolamentazione e di attuazione emanate” sono sostituite dalle seguenti: “575/2013, nonché degli atti delegati e delle norme tecniche di regolamentazione e di attuazione del medesimo regolamento e della direttiva 2013/36/UE emanate”;
- w) dopo l’articolo 194-ter, è inserito il seguente:

“Art. 194-ter.1

(Sanzioni amministrative pecuniarie relative alle violazioni delle disposizioni previste dal regolamento (UE) 2019/2033, dagli atti delegati e dalle norme tecniche di regolamentazione e di attuazione della direttiva (UE) 2019/2034 e del regolamento (UE) 2019/2033)

1. Nelle materie e per le violazioni a cui si riferiscono le disposizioni richiamate agli articoli 190, 190.3 e 190-bis, le sanzioni ivi previste si applicano, nella misura, secondo la ripartizione di competenze e con le modalità ivi stabilite, anche in caso di inosservanza del regolamento (UE) 2019/2033, nonché degli atti delegati e delle norme tecniche di regolamentazione e di attuazione del medesimo regolamento e della direttiva (UE) 2019/2034, ovvero in caso di inosservanza degli atti dell’ABE o dell’AESFEM direttamente applicabili ai soggetti vigilati adottati ai sensi del regolamento UE n. 1093/2010 o del regolamento UE n. 1095/2010.

2. Si applica l’articolo 187-quinquiesdecies, comma 1-quater.”;

x) all’articolo 194-quater, comma 1:

1) alla lettera c-septies), il segno d’interpunzione “.” è sostituito dal seguente: “,”;

2) dopo la lettera c-septies), sono inserite le seguenti:

*“c-octies) delle norme del regolamento (UE) 2019/2033 richiamate dall’articolo 194-ter.1 e delle relative disposizioni attuative;
c-novies) delle norme del regolamento (UE) n. 575/2013 richiamate dall’articolo 194-ter e delle relative disposizioni attuative.”;*

y) all’articolo 194-septies):

1) alla lettera e-sexies), il segno d’interpunzione “.” è sostituito dal seguente: “,”;

2) dopo la lettera e-sexies), sono inserite le seguenti:

*“e-septies) delle norme del regolamento (UE) 2019/2033 richiamate dall’articolo 194-ter.1 e delle relative disposizioni attuative;
e-octies) delle norme del regolamento (UE) n. 575/2013 richiamate dall’articolo 194-ter e delle relative disposizioni attuative.”;*

z) all’articolo 195-ter, comma 1, le parole “194-ter, 194-quater” sono sostituite dalle seguenti: “194-ter, 194-ter.1, 194-quater”.

ART. 2

(Modifiche al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385)



1. Nel decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, all'articolo 7, comma 3, le parole “*I dipendenti della Banca d'Italia*” sono sostituite dalle seguenti: “*I dipendenti e coloro che a qualunque titolo lavorano o hanno lavorato per la Banca d'Italia, nonché i consulenti e gli esperti dei quali la stessa si avvale o si è avvalsa,*”.

ART. 3

(Disposizioni transitorie e finali)

1. Le disposizioni del presente decreto entrano in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione in Gazzetta Ufficiale.

2. La Consob informa la Banca d'Italia qualora il totale delle attività dell'impresa che prima del 25 dicembre 2019 ha presentato domanda di autorizzazione ai sensi dell'articolo 19 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, per svolgere i servizi indicati nell'Allegato I, Sezione A, numeri 3) o 6), del medesimo decreto sia pari o superiore a 30 miliardi di euro. La Consob ne dà altresì informazione all'impresa.

3. Qualora la Banca d'Italia, dopo aver ricevuto l'informazione indicata al comma 1, accerti che l'impresa soddisfa i requisiti previsti dall'articolo 4, paragrafo 1, punto 1), lettera b), del regolamento (UE) n. 575/2013, ne informa l'impresa e la Consob. In questo caso, l'autorizzazione è rilasciata o negata secondo quanto previsto dall'articolo 20-bis.1 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, come introdotto dal presente decreto.

4. In deroga a quanto previsto dall'articolo 20-bis.1, comma 2, del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, come introdotto dal presente decreto, le Sim autorizzate ai sensi dell'articolo 19 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, che al 24 dicembre 2019 soddisfano i requisiti previsti dall'articolo 4, paragrafo 1, punto 1), lettera b), del regolamento (UE) n. 575/2013, presentano domanda di autorizzazione ai sensi dell'articolo 20-bis.1 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, come introdotto dal presente decreto, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto o, se successiva, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore delle norme tecniche di regolamentazione adottate ai sensi dell'articolo 8 bis, paragrafo 6, lettera b), della direttiva 2013/36/UE.

ART. 4

(Clausola di invarianza finanziaria)

1. Dall'attuazione del presente decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni interessate provvedono all'attuazione dei compiti derivanti dal presente decreto con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.



RELAZIONE ILLUSTRATIVA

1. Premessa

Nel 2019 sono stati pubblicati il **regolamento (UE) 2019/2033**, che modifica precedenti regolamenti per quanto riguarda i requisiti prudenziali delle imprese di investimento, e la **direttiva (UE) 2019/2034**, relativa alla vigilanza prudenziale sulle imprese di investimento.

Lo schema di decreto legislativo dà attuazione all'articolo 27 della legge di delegazione europea 2019-2020 (legge 22 aprile 2021, n. 53, di seguito "LDE") ed è volto ad adeguare l'ordinamento nazionale (in particolare, il decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, - Testo unico dell'intermediazione finanziaria, TUF - e il decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 - Testo unico bancario, TUB) alle citate fonti europee. Ove necessario, in linea con la delega legislativa, la Banca d'Italia e la Consob potranno disciplinare in normativa secondaria gli aspetti di dettaglio del nuovo regime applicabile agli enti creditizi e – in linea con l'attuale attribuzione di competenze, sia regolamentari sia di supervisione, individuata nel TUF – alle imprese di investimento che rientrano nel campo di applicazione della riforma, avuto riguardo agli orientamenti delle autorità di vigilanza europee. L'articolato si compone di 4 articoli. Non è stato necessario attuare il criterio di delega con riferimento alla disciplina sanzionatoria del TUB.

2. Le innovazioni di maggiore rilievo

La direttiva (IFD - *Investment Firms Directive*) e il regolamento (IFR - *Investment Firms Regulation*), definiscono un nuovo regime prudenziale per le imprese di investimento, prevedendo una disciplina differenziata rispetto agli enti creditizi, che tiene conto della dimensione, delle attività svolte e dei rischi delle diverse tipologie di imprese di investimento. In particolare, alla luce del quadro delineato dal pacchetto IFD/IFR, le imprese di investimento sono suddivise in quattro categorie:

- 1) le cc.dd. "**classe I**": imprese che svolgono attività di negoziazione per conto proprio ovvero sottoscrizione e/o collocamento con assunzione a fermo ovvero con assunzione di garanzia (punti 3 e 6 dell'Allegato 1 della direttiva 2014/65/UE, c.d. MiFID2) e il cui attivo di bilancio è pari o superiore a 30 miliardi di euro. Alla luce della loro dimensione e complessità operativa, le imprese che soddisfano questi requisiti rientrano nella definizione di "ente creditizio" di cui all'articolo 4, paragrafo 1, punto 1), del regolamento (UE) 2013/575 (c.d. CRR, come modificato dall'articolo 62, paragrafo 3, dell'IFR) e, pertanto, dovranno essere autorizzate ai sensi della direttiva 2013/36/UE (c.d. CRD, anch'essa modificata dalla IFD); come tali, queste imprese saranno soggette integralmente alle norme prudenziali contenute nel pacchetto CRD/CRR (fermo restando il rispetto della disciplina di derivazione MiFID in relazione ai servizi di investimento prestati e ferme restando le competenze e i poteri riservati alla Consob secondo le attribuzioni e le finalità previste dal TUF), e al regime di autorizzazione e supervisione ivi previsto, secondo il riparto di



competenze stabilito dal regolamento 1024/2013 (c.d. regolamento sul Meccanismo di vigilanza unica o *MVU*)¹;

- 2) le cc.dd. “*classe 1-minus*”: imprese di investimento che svolgono attività di negoziazione per conto proprio ovvero sottoscrizione e/o collocamento con assunzione a fermo ovvero con assunzione di garanzia (punti 3 e 6 dell’Allegato 1 della MiFID2), con attivo di bilancio pari o superiore a 15 miliardi di euro (ma inferiore a 30); a queste imprese di investimento, che continueranno ad essere autorizzate ai sensi della MiFID, si applicheranno alcune previsioni prudenziali specifiche della CRR/CRD (articolo 1, paragrafo 2, dell’IFR)². Questo regime può essere applicato anche alle imprese di investimento che svolgono attività di negoziazione per conto proprio ovvero sottoscrizione e/o collocamento con assunzione a fermo ovvero con assunzione di garanzia (punti 3 e 6 dell’Allegato 1 della MiFID2) e che:

i) hanno un attivo di bilancio pari o superiore a 5 miliardi di euro. In questi casi la decisione è presa dall’autorità competente ai sensi dell’articolo 5 della IFD (ossia la Banca d’Italia, cfr. *infra*), tenendo conto delle caratteristiche dimensionali e operative dell’intermediario; *oppure*

ii) fanno parte di un gruppo bancario e ne facciano richiesta all’autorità di vigilanza. In questi casi, l’autorità competente ai sensi dell’articolo 1, paragrafo 5, dell’IFR (anche in questi casi la Banca d’Italia, cfr. *infra*), per acconsentire alla richiesta, dovrà valutare che l’applicazione delle previsioni del CRR, in luogo di quelle dell’IFR, assicuri la sana e prudente gestione dell’impresa di investimento e non comporti una riduzione dei requisiti di capitale ad essa applicabili;

- 3) le cc.dd. “*classe 2*”: imprese di investimento diverse da quelle che precedono, che saranno soggette alla disciplina prudenziale prevista dal pacchetto IFD/IFR in luogo di quella – finora applicabile – stabilita da CRD/CRR (fermo restando il rispetto della disciplina MiFID2 per i servizi di investimento svolti). Nell’ottica di assicurare maggiore adeguatezza e proporzionalità, la disciplina prevista dal pacchetto IFD/IFR si caratterizza per il ricorso a metodologie per il calcolo dei requisiti patrimoniali più specifiche rispetto alle attività tipicamente svolte da questi intermediari, prendendo in considerazione rischi specifici quali quelli verso la clientela, il mercato e l’impresa d’investimento. Sono previste anche regole semplificate in materia di *governance*, controlli interni, remunerazioni, rischio di liquidità, segnalazioni e informativa al

¹ In base al nuovo quadro normativo europeo, è possibile distinguere tre situazioni:

- i)* le imprese che si costituiscono dopo l’entrata in vigore del pacchetto IFD/IFR e si qualificano come “enti creditizi”. Queste imprese sono autorizzate direttamente ai sensi della CRD dall’autorità competente ivi individuata (cfr. nuova definizione di “ente creditizio” di cui all’articolo 4, paragrafo 1, punto 1, del CRR e il relativo regime autorizzativo previsto dall’articolo 8 della CRD);
- ii)* le imprese che sono già autorizzate dall’autorità competente ai sensi della MiFID e che si qualificano come “enti creditizi”. Queste imprese devono presentare una nuova domanda di autorizzazione all’autorità competente ai sensi della CRD (cfr. paragrafi da 1 a 3 dell’articolo 8-*bis* della CRD, introdotto dall’articolo 62, paragrafo 6, della IFD);
- iii)* le imprese che hanno presentato istanza di autorizzazione all’autorità competente ai sensi della MiFID e per le quali il procedimento di autorizzazione era in corso al momento dell’entrata in vigore del pacchetto IFD/IFR, che si qualificano come “enti creditizi”. Per queste imprese l’autorità competente ai sensi della CRD subentra all’autorità competente ai sensi della MiFID nel procedimento di autorizzazione (cfr. paragrafo 4 dell’articolo 8-*bis* della CRD).

² In particolare, le regole della CRD che si applicheranno a queste imprese di investimento sono quelle relative alla vigilanza prudenziale, di cui al Titolo VII, che ricomprende anche le regole in materia di *governance*, remunerazioni e controlli interni, nonché quelle relative agli obblighi di informativa di terzo pilastro, di cui al Titolo VIII.



pubblico, nonché regole specifiche in materia di poteri di supervisione e intervento delle autorità competenti e di sanzioni;

- 4) le cc.dd. “*classe 3*”: imprese di investimento “piccole e non interconnesse”, come individuate dall’articolo 12 dell’IFR, sono quelle che svolgono attività di consulenza, di ricezione e trasmissione degli ordini dei clienti o che gestiscono per conto dei propri clienti attività entro certe soglie di valore (1,2 miliardi di euro), ma che non sono autorizzate a detenere denaro o strumenti finanziari della clientela, né ad assumere rischi in proprio. Nell’ottica di assicurare maggiore proporzionalità, il pacchetto IFD/IFR prevede che a tali imprese si applichi un regime prudenziale ulteriormente semplificato (es. escludendo l’applicazione delle regole in materia di *governance* e remunerazioni).

3. Contenuti dello schema di decreto legislativo

Ai fini del recepimento della normativa IFD e dell’adeguamento alla normativa IFR, occorre apportare modifiche ad alcune norme di rango legislativo³. Di seguito sono presentate le principali modifiche introdotte dal proposto schema di decreto legislativo.

3.1) *Disciplina delle imprese di investimento di classe 1*

Come anticipato (cfr. *supra* par. 2), l’IFR ha modificato la definizione di “ente creditizio” contenuta nel CRR, che ora ricomprende, oltre alle banche (i.e., soggetti che svolgono attività bancaria in senso tradizionale, nella forma della raccolta di depositi e della concessione del credito), anche le imprese che prestano determinati servizi di investimento (negoiazione per conto proprio e/o sottoscrizione/collocamento di strumenti finanziari con assunzione di garanzia) e hanno un attivo di bilancio pari almeno a 30 miliardi di euro, a livello individuale o consolidato (cc.dd. imprese di investimento di classe 1). Queste imprese sono integralmente soggette al pacchetto CRR/CRD (e non a quello IFR/IFD) e, all’interno dell’Unione bancaria, saranno autorizzate e sottoposte alla vigilanza diretta della Banca centrale europea (BCE) in quanto enti significativi.

In merito agli impatti di questa novità per l’Italia, nessuna Sim italiana attualmente supera, a livello individuale o consolidato, la soglia di 30 miliardi di euro di attivo⁴.

Per realizzare l’adeguamento si è intervenuti sul TUF introducendo una disciplina *ad hoc* per le imprese di investimento di classe 1; ciò in quanto le imprese di classe 1 – anche se definite “enti creditizi” dal CRR – verranno autorizzate unicamente alla prestazione di servizi e attività di

³ Per le SIM di classe 1 la riforma dell’impianto normativo di rango primario risponde principalmente all’esigenza di recepire le norme europee relative all’autorizzazione e alla revoca della licenza. Per le SIM di classe 2 e 3 non è necessario apportare cambiamenti alla normativa primaria in quanto le modifiche richieste rientrano nell’ambito già disciplinato dalla fonte secondaria. Per le SIM di classe 1-minus, che hanno un regime prudenziale “misto”, la riforma della normativa primaria è volta a chiarire, in linea con la normativa europea, che ad esse è applicabile una parte della normativa sostanziale prevista per gli enti creditizi da CRD/CRR.

⁴ Al momento, le maggiori Sim italiane hanno a livello individuale attivi compresi tra € 100 e € 500 milioni e le Sim appartenenti a gruppi transnazionali non raggiungono, a livello consolidato, la soglia di € 30 miliardi. Non può comunque escludersi che in futuro alcune Sim appartenenti a gruppi possano rientrare tra le imprese di classe 1 anche per decisione dell’autorità competente per la vigilanza consolidata sul gruppo bancario (nella quasi totalità dei casi, la BCE), adottata in conformità ai criteri stabiliti nell’articolo 4, paragrafo 1, punto 1) lettera b) iii) del CRR, come modificato dall’art. 62 dell’IFR.



investimento; se volessero esercitare anche l'attività bancaria dovrebbero ottenere (sempre dalla BCE) una diversa autorizzazione. Le modifiche al TUF prevedono che l'autorizzazione delle Sim di classe 1 non venga più rilasciata dalla Consob, ma dalla BCE nel contesto del MVU. Replicando l'impostazione adottata nel regolamento MVU e nel TUB per la licenza bancaria, la Banca d'Italia avrebbe il compito di ricevere l'istanza di autorizzazione e di trasmettere una proposta alla BCE⁵; verrebbe comunque preservato un coinvolgimento della Consob nel procedimento autorizzativo, attraverso il rilascio di un parere sulla proposta della Banca d'Italia⁶.

L'autorizzazione della BCE potrà riguardare tutti i servizi di investimento che l'impresa intende prestare e non solo quelli inclusi nella definizione del CRR (i.e. negoziazione per conto proprio e/o sottoscrizione/collocamento con assunzione di garanzia). Ciò è in linea con quanto già avviene per le banche: la BCE, nell'autorizzare l'esercizio dell'attività bancaria, è infatti competente per il rilascio dell'autorizzazione anche per attività ulteriori (ad es. la prestazione di servizi di investimento, sentita la Consob per il tramite della Banca d'Italia). In linea con il quadro europeo, per le Sim di classe 1 viene inoltre previsto che:

- i. nel caso di Sim già esistenti, l'autorizzazione rilasciata dalla Consob ai sensi della MiFID decada a seguito del rilascio dell'autorizzazione da parte della BCE. Al riguardo, la BCE nelle sue FAQ (n. 21) osserva che *"the previous MIFID licence which authorised the entities to operate as IFs and to perform the activities mentioned above will be superseded. Whether the old licence as IFs will lapse or be withdrawn, this will depend on the IFD transposition"*. In coerenza con la posizione della BCE, si prevede per le Sim di classe 1 autorizzate ai sensi della CRD-CRR che la precedente autorizzazione MiFID decada; la scelta della decadenza permette peraltro di distinguere tra questa ipotesi e quella di revoca dell'autorizzazione MiFID in caso di Sim che non richieda o non riesca ad ottenere l'autorizzazione CRD (cfr. infra, paragrafo 1.5);
- ii. in caso di discesa degli attivi sotto la soglia di € 30 miliardi o di interruzione nella prestazione dei servizi di investimento inclusi nella definizione di "ente creditizio" del CRR, l'autorizzazione come Sim di classe 1 sia revocata, con possibilità per l'impresa di richiedere nuovamente alla Consob l'autorizzazione ai sensi della MiFID per proseguire la prestazione di servizi di investimento.

In linea con le disposizioni europee, le Sim di classe 1 saranno assoggettate (in aggiunta alle previsioni del CRR, direttamente applicabili) a tutte le disposizioni nazionali di recepimento di norme europee applicabili agli enti creditizi.

Saranno inoltre apportate limitate modifiche alla disciplina sulle crisi contenuta nel TUF per dare evidenza separata alle Sim di classe 1, che costituiscono un sottoinsieme delle Sim cui si applica la disciplina della Direttiva 2014/59/UE sul risanamento e la risoluzione (cd. Banking Recovery and Resolution Directive, BRRD). L'evidenza separata delle Sim di classe 1 consente di riferire solo ad

⁵ Più in generale, alla luce della qualificazione a livello europeo delle imprese di investimento di classe 1 come enti significativi, viene introdotto nel TUF un espresso richiamo alla norma del TUB sulla ripartizione di poteri e competenze tra Banca d'Italia e BCE nell'ambito del MVU.

⁶ Rimangono inoltre ferme le competenze di supervisione della Consob per quanto riguarda i profili MiFID di trasparenza e correttezza nei confronti degli investitori.



esse (in quanto equiparate alle banche *significant*) una serie di previsioni relative al ruolo del MVU e del Meccanismo di Risoluzione Unico (MRU) nelle procedure di gestione delle crisi.

3.2) Designazione e poteri delle autorità competenti

In linea con la delega legislativo, la **Banca d'Italia** e la **Consob** sono designate come autorità competenti a esercitare le funzioni e i poteri previsti dalle norme europee, secondo l'attuale riparto di competenze regolamentari e di supervisione previsto dal TUF con riguardo alle Sim. È così assicurata continuità con il quadro normativo attuale, considerato che il pacchetto IFR/IFD di fatto sostituisce, semplificandolo, quello oggi applicabile alle Sim in attuazione di CRD/CRR; in questa stessa ottica vengono anche confermati i poteri di regolamentazione secondaria già conferiti a Banca d'Italia e Consob.

Di conseguenza, la Banca d'Italia è unica autorità competente per l'esercizio dei poteri dell'IFR, nonché di alcune discrezionalità previste dal pacchetto IFR/IFD che riguardano profili esclusivamente prudenziali⁷; in particolare, la Banca d'Italia è competente ad adottare decisioni con cui far rientrare nella classe *1-minus* (e quindi sottoporre ai requisiti prudenziali del pacchetto CRR/CRD, in luogo di quelli IFR/IFD) le Sim con attivo di bilancio compreso tra € 5 e 15 miliardi che presentino determinate caratteristiche dimensionali e operative⁸. Inoltre, spetta alla Banca d'Italia autorizzare le Sim appartenenti a un gruppo bancario, che svolgono determinate attività e ne facciano richiesta all'autorità, ad applicare anche a livello individuale il quadro normativo CRR/CRD. È comunque preservato il ruolo consultivo della Consob.

3.3) Rafforzamento degli obblighi in materia di segreto, scambio di informazioni, cooperazione

La IFD dispone che gli obblighi in materia di segreto si applichino a tutte le persone che lavorano o hanno lavorato per le autorità competenti, tra cui anche consulenti ed esperti⁹. Pertanto, si modificano sia il TUF che il TUB estendendo il vincolo del segreto d'ufficio a tutti coloro che, a qualunque titolo, hanno lavorato per Banca d'Italia o Consob (attualmente gli ex-dipendenti e gli ex-collaboratori non sono ricompresi). La norma del TUB, che oggi limita il segreto d'ufficio ai soli dipendenti, è allineata a quanto già previsto nel TUF, assicurando così piena coerenza con le disposizioni europee in materia: in particolare, il vincolo del segreto d'ufficio verrebbe riferito a tutti

⁷ Con riferimento a una previsione dell'IFR in materia di obblighi di comunicazione al pubblico sulle *investment policies* delle imprese di investimento, la cui finalità appare di trasparenza nei confronti del mercato e degli investitori e non prudenziale, le competenze di vigilanza (e quindi, a valle, quelle sanzionatorie) sul rispetto di questa previsione verrebbero attribuite alla Consob. Ciò sarebbe anche in linea con la scelta fatta dal legislatore su una disciplina molto simile (*disclosure* delle politiche di *engagement*), recentemente introcotta nel TUF in sede di recepimento della direttiva sui diritti degli azionisti (direttiva (UE) 2017/828, c.d. *Shareholders' Rights 2*), relativamente alla quale le competenze sono state appunto attribuite alla Consob.

⁸ Al momento non vi sono in Italia Sim che si qualificherebbero come di classe *1-minus*.

⁹ Cfr. art 15 IFD e art. 76, par. 1 della direttiva MiFID2, oggetto di espresso richiamo nella IFD, che prevede: "gli Stati membri assicurano che le autorità competenti, tutte le persone che lavorano o hanno lavorato per le autorità competenti o per gli organismi ai quali sono state delegate funzioni a norma dell'articolo 67, paragrafo 2, nonché i revisori dei conti e gli esperti che agiscono per conto delle autorità competenti siano soggetti all'obbligo del segreto professionale...".



coloro che a qualunque titolo lavorano per la Banca d'Italia¹⁰, nonché ai consulenti e agli esperti dei quali la Banca d'Italia si avvale (questo obbligo è già previsto con riguardo alla Consob).

Inoltre, la IFD rafforza gli obblighi di scambio di informazioni e di cooperazione (anche verso autorità di vigilanza di Paesi terzi) nell'ambito della vigilanza consolidata su gruppi di imprese di investimento. Il suo recepimento richiede alcune modifiche al TUF, in particolare: *i)* la menzione espressa degli obblighi di cooperazione accanto a quelli di comunicazione; *ii)* l'introduzione della possibilità per la Consob e la Banca d'Italia di ricorrere non solo all'Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati (AESFEM), come già previsto dal TUF, ma anche all'Autorità bancaria europea (ABE), per quanto di rispettiva competenza, per la risoluzione delle controversie con le autorità di vigilanza degli altri Stati membri in situazioni transfrontaliere; *iii)* il chiarimento che nell'ambito della vigilanza consolidata la Banca d'Italia definisce forme di collaborazione e coordinamento, istituisce collegi di supervisori e partecipa ai collegi istituiti da altre autorità (anche di Paesi terzi) nel rispetto delle condizioni previste dalle disposizioni dell'Unione europea e sulla base di accordi con le autorità competenti; e infine *iv)* l'inserimento di una nuova norma, analoga a quella già presente nel TUB per la vigilanza consolidata sui gruppi bancari, per disciplinare gli obblighi informativi a carico della Banca d'Italia (ad es., nei confronti dell'ABE, del Comitato europeo per il rischio sistemico – CERS - e del Ministero dell'Economia e delle Finanze - MEF - in situazioni di emergenza o di evoluzione negativa sui mercati, che possano compromettere la liquidità del mercato e la stabilità del sistema finanziario in uno Stato membro dell'Unione europea in cui opera il gruppo di imprese di investimento).

3.4) *Vigilanza consolidata*

Il CRR e la CRD, cui le imprese di investimento erano assoggettate insieme alle banche prima della definizione del pacchetto IFR/IFD, prevedevano l'applicazione della disciplina prudenziale su base consolidata al più alto livello di consolidamento all'interno dell'Unione europea ("*EU parent*") e a livelli di consolidamento inferiori¹¹; inoltre, nel caso in cui la società posta al vertice del consolidamento fosse stata un soggetto non vigilato (*financial holding company* – FHC, o *mixed financial holding company* - MFHC), la responsabilità per il rispetto della disciplina prudenziale a livello di gruppo sarebbe stata demandata a una delle imprese di investimento controllate, in quanto soggetto vigilato¹².

¹⁰ Si precisa che l'espressione "dipendenti" non coincide con quella di "persone che a qualunque titolo lavorano", essendo quest'ultima più ampia e atta a ricomprendere, ad esempio, anche i tirocinanti.

¹¹ In particolare, sulla base della CRR/CRD la disciplina prudenziale consolidata si applicava:

(i) all'impresa di investimento, alla società di partecipazione finanziaria (*financial holding company*, FHC) o alla società di partecipazione finanziaria mista (*mixed financial holding company*, MFHC) con sede legale in uno Stato membro, posta al più alto livello di consolidamento all'interno dell'Unione Europea ("*EU parent*"), e alle società finanziarie e strumentali da essa controllate (perimetro del c.d. "gruppo CRR");

(ii) all'impresa di investimento, alla FHC o alla MFHC, con sede legale in uno Stato membro, posta al più alto livello di consolidamento all'interno di tale Stato membro, anche se controllata da una società capogruppo di un gruppo CRR con sede legale in un diverso Stato membro (c.d. "*parent in a Member State*"), e alle società finanziarie e strumentali da essa controllate (perimetro del c.d. "gruppo nazionale");

(iii) in alcuni casi, anche a livello di sotto-gruppo, ossia a un livello di consolidamento inferiore rispetto a quello rappresentato dal gruppo CRR e dal gruppo nazionale (c.d. sub-consolidato; cfr. articoli 11(6) e 22 CRR).

¹² Individuata ai sensi dell'articolo 111 della CRD 4.



Per questi profili, il pacchetto IFR/IFD conferma l'impianto prudenziale contenuto in CRR/CRD prima delle modifiche apportate dalla CRD5. L'unico punto di novità è rappresentato dall'art. 7 dell'IFR, secondo cui il rispetto su base consolidata della disciplina prudenziale deve essere sempre assicurato dalla società posta al vertice del consolidamento prudenziale, anche quando non sia un soggetto vigilato (come nel caso delle *holding company*). A tal fine, l'art. 4 della IFD richiede agli Stati membri di assicurare che l'autorità di vigilanza su base consolidata (che potrebbe anche essere l'autorità di uno Stato membro diverso da quello in cui è insediata la capogruppo)¹³ sia dotata dei poteri necessari a supervisionare la società al vertice del consolidamento prudenziale, inclusa la possibilità di richiedere informazioni e documenti, di effettuare ispezioni e di comminare sanzioni. Per questa società non è invece previsto il rilascio di autorizzazioni o poteri di vigilanza *on-going*, come invece prevede la CRD5¹⁴.

La sostanziale continuità tra il quadro normativo del CRR/CRD e di quello previsto dal pacchetto IFR/IFD consente di confermare l'attuale impostazione adottata nel TUF (salvo alcuni affinamenti testuali agli artt. 11 e 12), che non individua direttamente i soggetti da sottoporre a vigilanza su base consolidata e le regole ad essi applicabili, ma li rimette alle disposizioni applicative della Banca d'Italia (da emanarsi sentita la Consob), nel quadro dei principi generali stabiliti dall'art. 11 del TUF¹⁵.

L'unica eccezione, come detto, è rappresentata dal caso di una *holding company* italiana posta al vertice di un gruppo di imprese d'investimento stabilito in un altro stato membro (e quindi vigilato dall'autorità di tale paese), per il quale occorre dotare la Banca d'Italia e la Consob, ciascuna secondo le rispettive competenze, di alcuni poteri informativi e di indagine e dei connessi poteri sanzionatori. In questo caso, infatti, la Banca d'Italia non sarebbe l'autorità di vigilanza consolidata, ma quest'ultima potrebbe chiederle di attivarsi se necessario. Il caso contrario (*holding company* situata in un altro paese UE, con SIM italiane controllate) è invece già coperto dalle norme del TUF.

¹³ L'art 46 della IFD prevede che quando un gruppo di imprese di investimento è composto da soggetti stabiliti in due o più Stati membri, il supervisore consolidato, cui spetta la responsabilità sulla vigilanza del gruppo, sia individuato nell'autorità competente dello Stato membro dove il gruppo possiede la maggioranza delle attività di bilancio, indipendentemente da dove la capogruppo è effettivamente stabilita.

¹⁴ La CRD5 ha introdotto specifiche regole per la vigilanza *cross-border*, assoggettando espressamente le (M)FHC poste al vertice di un gruppo bancario a tutte le regole di CRR/CRD, introducendo un regime di autorizzazione e disciplinando, tra l'altro, i poteri congiunti dell'autorità di vigilanza consolidata e, se diversa, dell'autorità dello Stato membro in cui è insediata la (M)FHC vertice del gruppo.

¹⁵ L'art. 11 del TUF richiede che la Banca d'Italia individui questi soggetti tra coloro che - non già sottoposti a vigilanza consolidata ai sensi del TUB - esercitano attività bancaria e servizi di investimento, nonché attività connesse e strumentali o altre attività finanziarie e che: (i) sono controllati, direttamente o indirettamente, da una Sim; (ii) controllano, direttamente o indirettamente, una Sim. Le disposizioni emanate dalla Banca d'Italia individuano il "gruppo di Sim" come il gruppo al cui vertice vi è una Sim o una (M)FHC avente sede legale in Italia: se il gruppo di Sim è controllato da una società con sede legale nell'UE, quest'ultima non si qualifica come capogruppo del gruppo di Sim e non è assoggettata alla vigilanza della Banca d'Italia (fatta salva la possibilità per la Banca d'Italia di effettuare ispezioni o richiedere la trasmissione, anche periodica, di dati e informazioni). Tale impostazione, che limita la qualifica di capogruppo del gruppo di Sim alle Sim o (M)FHC italiane differenziando quindi il perimetro del gruppo italiano rispetto al perimetro di consolidamento prudenziale previsto dalla disciplina europea, può essere confermata anche in regime di IFR/IFD. In ogni caso, la formulazione ampia prevista dal TUF è tale da ricomprendere tutti i soggetti inclusi nel perimetro di consolidamento prudenziale così come disciplinato da IFR/IFD, ivi inclusa l'impresa di investimento o la *holding company* estera, laddove in prospettiva ciò dovesse rendersi necessario.



3.5) *Sanzioni amministrative e altre misure amministrative*

Gli interventi sulla disciplina sanzionatoria del TUF per il recepimento del pacchetto IFR/IFD sono volti a: *i)* rendere sanzionabili le violazioni del regolamento IFR e delle altre disposizioni europee direttamente applicabili (ad es., regolamenti tecnici e attuativi dell'ABE)¹⁶; *ii)* prevedere – come richiesto dalla IFD – sanzioni amministrative a carico delle Sim di classe 1 che continuino a svolgere i servizi di negoziazione e/o sottoscrizione/collocamento con garanzia, senza aver ottenuto l'autorizzazione della BCE ai sensi della CRD¹⁷. Per questa seconda ipotesi la IFD consente agli Stati membri di prevedere, al fianco di una sanzione amministrativa, anche altre “misure amministrative”; pertanto, per evitare un rischio di arbitraggio, si ritiene di attribuire all'autorità competente il potere di revocare in questo caso l'autorizzazione precedentemente concessa alla Sim ai sensi della MiFID, impedendo così che una Sim di classe 1, pagando una sanzione pecuniaria, possa di fatto scegliere di continuare a operare senza l'autorizzazione della BCE. La revoca dell'autorizzazione MiFID potrebbe anche essere parziale, come già previsto dal TUF: la Consob potrebbe cioè revocare solo l'autorizzazione a prestare i servizi di investimento che qualificerebbero una Sim come di classe 1 (negoziazione per conto proprio e sottoscrizione/collocamento con garanzia), mentre resterebbe valida l'autorizzazione a svolgere gli altri servizi e attività di investimento.

4. Articolato

Articolo 1, comma unico (Modifiche al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58)

lettera a): la novella introduce le definizioni di Meccanismo di vigilanza unico (MVU), Meccanismo di risoluzione unico (MRU), Sim di classe 1 e Sim di classe 1-minus.

lettera b): la novella integra le vigenti disposizioni in materia di collaborazione tra autorità e segreto d'ufficio al fine di recepire la normativa di cui agli artt. 15, 47, 48, 49, e 50 IFD.

lettera c): la novella attua la norma secondo la quale gli Stati membri non riservano alle succursali di imprese di Paesi terzi un trattamento più favorevole di quello concesso alle imprese dell'Unione, così preservando la parità di condizioni tra gli stessi Stati membri (cfr. art. 64 IFD che riforma l'art. 41 MiFID2).

lettera d): la novella chiarisce, in linea con i criteri della LDE, la competenza di Banca d'Italia e Consob in materia di vigilanza sul rispetto di disposizioni dell'Unione europea introdotte con la riforma IFD/IFR.

lettera e): la novella introduce gli articoli 7-undecies (per chiarire meglio il riparto di competenze tra le due autorità di vigilanza con riferimento ad aspetti specifici) e 7-duodecies (per prevedere una specifica disciplina applicabile alle Sim di classe 1-minus).

lettera f): la novella comporta modifiche di mero coordinamento (cfr. art. 59 TUB).

¹⁶ Non occorrono invece interventi sul TUF per sanzionare le violazioni delle norme nazionali di attuazione della IFD, poiché il recepimento della direttiva avverrebbe pressoché integralmente attraverso modifiche alla normativa secondaria della Banca d'Italia, le cui violazioni sono già sanzionabili ai sensi del TUF.

¹⁷ La sanzione amministrativa si applicherebbe solo alle Sim di classe 1 già autorizzate ai sensi della MiFID, che continuano a operare in assenza di autorizzazione CRD. Per eventuali Sim di nuova costituzione e quindi prive di autorizzazione MiFID (che si costituiscano con attivi già superiori alla soglia di € 30 miliardi) resterebbe invece applicabile la sanzione penale già prevista dal TUF per chi presta servizi o attività di investimento in assenza di qualunque autorizzazione da parte dell'autorità (abusivismo).



- lettera g): la novella introduce il nuovo articolo 12-bis che specifica le disposizioni applicabili alle società che controllano una o più imprese di investimento UE.
- lettera h): la novella corregge un refuso.
- lettera i): la novella disciplina la revoca dell'autorizzazione di una Sim nel caso in cui non sia stata ottenuta l'autorizzazione ad operare come Sim di classe 1.
- lettera j): la novella introduce nel nuovo articolo 20-bis.1 la disciplina della categoria di Sim di classe 1.
- lettera k): il nuovo comma 4-bis dell'art. 27 rinvia all'articolo sulle banche UE poiché le imprese di investimento UE qualificate come banche nei loro ordinamenti (perché rientrano tra quelle di classe 1) non si qualificherebbero automaticamente come banche ai fini della normativa italiana.
- lettera l): la novella integra l'art. 28 al fine di adeguare la disciplina delle imprese di Paesi terzi diverse dalle banche alle modifiche che la IFR apporta all'art. 46 del regolamento (UE) n. 600/2014 (MiFIR) sull'operatività nell'UE degli intermediari extra-UE.
- lettera m): la novella integra l'art. 29-ter al fine di adeguare la disciplina delle succursali di banche di Paesi terzi alle modifiche che la IFR apporta all'art. 46 del regolamento (UE) n. 600/2014 (MiFIR) sull'operatività nell'UE delle banche extra-UE.
- lettera n): la novella integra l'art. 55-bis al fine di specificare l'ambito di applicazione della disciplina della crisi alle Sim di classe 1 e alle altre Sim.
- lettera o): la novella introduce l'art. 55-sexies al fine di specificare il riparto di competenze tra autorità di vigilanza in materia di amministrazione straordinaria e liquidazione coatta amministrativa per le Sim di classe 1.
- lettera p): la novella integra l'art. 56 al fine di specificare quali norme sull'amministrazione straordinaria si applicano alle Sim di classe 1 e alle altre Sim.
- lettera q): la novella integra l'art. 57 al fine di specificare quali norme sulla liquidazione coatta amministrativa si applicano alle Sim di classe 1 e alle altre Sim.
- lettera r): la novella integra l'articolo 60-bis.1 al fine di specificare il riparto di competenze tra autorità di vigilanza in materia di risoluzione per le Sim di classe 1.
- lettera s): la novella integra l'art. 60-bis.3 al fine di recepire l'art. 63, paragrafo 2, IFD chiarendo quale disciplina sulla risolubilità si applichi alle Sim diverse da quelle di classe 1 e di classe 1-minus.
- lettera t): la novella integra l'art. 60-bis.4 al fine di specificare ulteriori norme applicabili alle Sim di classe 1 in caso di risoluzione.
- lettera u): la novella integra l'art. 190 al fine di prevedere nel novero dei soggetti cui si applica la disciplina sanzionatoria anche le holding di investimento e le società di partecipazione finanziaria mista e per prevedere sanzioni a carico delle Sim di classe 1 che continuano a svolgere i servizi di negoziazione e/o sottoscrizione/collocamento con garanzia, senza aver ottenuto l'autorizzazione CRD.
- lettera v): la novella integra l'art. 194-ter per chiarire il perimetro di applicazione della disciplina sulle sanzioni amministrative pecuniarie relative alle violazioni della normativa CRD/CRR.
- lettera w): la novella introduce l'art. 194-ter.1 che prevede sanzioni amministrative pecuniarie relative alle violazioni delle disposizioni previste da IFD e IFR.
- lettera x): la novella integra l'art. 194-quater per prevedere la c.d. sanzione dell'ordine di porre termine alle violazioni (*cease and desist order*) per la violazione della nuova normativa.



lettera y): la novella integra l'art. 194-septies per prevedere la c.d. sanzione della dichiarazione pubblica (*public statement*) per la violazione della nuova normativa.

lettera z): la novella integra la disciplina dell'articolo 195-ter per chiarire che anche per le violazioni di cui all'articolo 194-ter.1 è prevista la comunicazione all'ABE e all'AESFEM sulle sanzioni applicate.

Articolo 2 (Modifiche al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385)

L'articolo novella l'articolo 7 TUB sulle vigenti disposizioni in materia di collaborazione tra autorità e segreto d'ufficio al fine di recepire la normativa di cui all'art. 15 IFD e di allineamento con l'art. 4 TUF.

Articolo 3 (Disposizioni transitorie e finali)

L'articolo disciplina l'entrata in vigore e il regime transitorio delle disposizioni novellate.

Articolo 4 (Clausola di invarianza finanziaria)

L'articolo reca la clausola di invarianza finanziaria.



TAVOLA DI CONCORDANZA

Direttiva (UE) 2019/2034	Contenuto	Modifica della normativa nazionale prevista dal decreto legislativo per il recepimento
TITOLO I – OGGETTO, AMBITO DI APPLICAZIONE E DEFINIZIONI		
Art. 1-2	Oggetto della direttiva e ambito di applicazione	non necessaria (disposizioni che non necessitano di recepimento).
Art. 3	Definizioni	non necessaria (le definizioni sono già previste nell'art. 1, t.u.f. o saranno introdotte nella normativa secondaria di Banca d'Italia).
TITOLO II – AUTORITÀ COMPETENTI		
Art. 4, par. 1	Designazione dell'autorità competente ad esercitare le attribuzioni previste dalla direttiva	Modifica dell'art. 7-decies, t.u.f. e introduzione dell'art. 7-undecies, t.u.f..
Art. 4, par. ss.	Previsione nell'ordinamento dei poteri necessari all'esercizio effettivo delle attribuzioni previste nella direttiva	non necessaria (i poteri di vigilanza necessari all'esercizio effettivo delle attribuzioni di cui alla direttiva sono già previsti nel Titolo I, Parte II del t.u.f.).
Art. 5	Discrezionalità delle autorità competenti ad assoggettare talune imprese di investimento ai requisiti di cui al regolamento (UE) 575/2013	Introduzione degli art. 7-undecies, co. 4, e 7-duodecies, t.u.f..
Art. 6	Cooperazione delle autorità nel medesimo Stato membro tra autorità competenti e autorità responsabili della vigilanza sugli enti creditizi e finanziari	non necessaria (materia già regolata dagli artt. 4, t.u.f., e 20 della legge 262/2005).
Art. 7	Cooperazione nell'ambito del sistema europeo di vigilanza finanziaria (SEVIF)	non necessaria (materia già regolata nell'art. 2, t.u.f.).
Art. 8	Vigilanza a dimensione di Unione	non necessaria (materia già regolata dall'art. 2, t.u.f.).
TITOLO III – CAPITALE INIZIALE		
Artt. 9-11	Capitale iniziale delle imprese di investimento	non necessaria (materia già regolata dall'art. 19, co. 1, lett. d), t.u.f. Sarà aggiornata la normativa secondaria della Banca d'Italia).
TITOLO IV – VIGILANZA PRUDENZIALE		
CAPO 1 – Principi di vigilanza prudenziale		



Sezione 1 – Competenze e attribuzione dello Stato membro d'origine e dello Stato membro ospitante		
artt. 12-14	Ripartizione di competenze tra autorità dello Stato membro d'origine e dello Stato membro ospitante e obblighi di collaborazione	non necessaria (materia già regolata dall'art. 4, t.u.f.).
Sezione 2 – Segreto professionale e obbligo di segnalazione		
Art. 15, par. 1	Segreto professionale	Modifica degli artt. 4, co. 12, t.u.f e 7, co. 3, t.u.b.
Art. 15, par. ss.	Trattamento delle informazioni acquisite durante l'attività di vigilanza	non necessaria (materia già regolata dall'art. 4, t.u.f.).
Art. 16	Accordi di cooperazione con i paesi terzi per lo scambio di informazioni	non necessaria (materia già regolata dall'art. 4, co. 3, t.u.f.).
Art. 17	Obbligo delle persone incaricate della revisione dei conti annuali e dei conti consolidati	non necessaria (materia già regolata dall'art. 8, co. 4, t.u.f.).
Sezione 3 – Sanzioni, poteri di indagine e diritto di ricorso		
Art. 18	Sanzioni amministrative e altre misure amministrative	Introduzione dell'art. 194-ter.1, t.u.f., modifica dell'art. 194-ter, t.u.f., introduzione della lett. c-octies, al comma 1 dell'art. 194-quater, t.u.f. e della lett. c-septies), al comma 1 dell'art. 194-septies, t.u.f..
Art. 19	Poteri di raccolta di informazioni e di indagine	non necessaria (poteri già previsti negli artt. 6-bis e 6-ter, t.u.f.).
Art. 20	Pubblicazione delle sanzioni amministrative e delle altre misure amministrative	non necessaria (materia già regolata dall'art. 195-bis, t.u.f.).
Art. 21	Comunicazione delle sanzioni all' dell'Autorità Bancaria europea (ABE)	Modifica dell'art. 195-ter, co. 1, t.u.f..
Art. 22	Segnalazione delle violazioni	non necessaria (materia già regolata dall'art. 4-undecies, t.u.f.).
Art. 23	Diritto al ricorso	non necessaria (materia già regolata dall'art. 187-septies, t.u.f., per i provvedimenti sanzionatori, e dal d.lgs. 141/2010, per gli altri provvedimenti).
CAPO 2 – Processo di revisione		
Sezione 1 – Processo di valutazione dell'adeguatezza del capitale interno e processo di valutazione del rischio		
Art. 24	Processo di valutazione interna e di valutazione dell'autorità competente del capitale e delle attività liquide	Adozione della normativa secondaria di competenza della Banca d'Italia da emanare ai sensi dell'art. 6, t.u.f..
Sezione 2 – Governance interna, trasparenza, trattamento dei rischi e remunerazione		



Artt. 25-34	Governance interna e politiche di remunerazione	Adozione/modifiche della normativa secondaria di competenza della Banca d'Italia rispettivamente da emanare o emanata ai sensi dell'art. 6, t.u.f. (cfr. Regolamento della Banca d'Italia di attuazione degli articoli 4-undecies e 6, comma 1, lettere b) e c-bis), del t.u.f. – Provvedimento del 5 dicembre 2019).
Art. 35	Relazione dell'ABE sui rischi ambientali, sociali e di governance	non necessaria (destinataria dell'obbligo è l'ABE).
Sezione 3 – Processo di revisione e valutazione prudenziale		
Artt. 36-37	Revisione e valutazione prudenziale; riesame periodico dell'autorizzazione all'uso dei modelli interni	Adozione della normativa secondaria di competenza della Banca d'Italia da emanare ai sensi dell'art. 6, t.u.f.
Sezione 4 – Misure e poteri di vigilanza		
Artt. 38-45	Misure e poteri di vigilanza	non necessaria (materia già regolata dagli artt. 6 e 7, t.u.f. Sarà aggiornata la normativa secondaria della Banca d'Italia).
Art. 43	Cooperazione con le autorità di risoluzione	non necessaria (materia già regolata dall'art. 4, co. 2, t.u.f.).
Capo 3 – Vigilanza sui gruppi di imprese di investimento		
Sezione 1 – Vigilanza su gruppi di imprese di investimento su base consolidata e vigilanza sulla conformità alla verifica del capitale del gruppo		
Art. 46	Determinazione dell'autorità di vigilanza sul gruppo	non necessaria (materia già regolata dagli artt. 11 e 12, t.u.f.).
Art. 47	Obblighi di informazione gravanti sull'autorità di vigilanza sul gruppo in caso di emergenza	Introduzione del comma 9-bis all'art. 4, t.u.f..
Art. 48	Collegi delle autorità di vigilanza	Modifica del comma 9 dell'articolo 4, t.u.f..
Artt. 49-50	Obblighi di cooperazione tra l'autorità di vigilanza del gruppo e le autorità competenti	Modifica dei commi 2 e 2-bis dell'articolo 4, t.u.f..
Sezione 2 – Holding di investimento, società di partecipazione finanziaria mista e società di partecipazione mista		
Artt. 51	Inclusione delle società di partecipazione nella vigilanza sulla conformità alla verifica del capitale di gruppo	non necessaria (materia già regolata dall'art. 12, co. 1, t.u.f.).
Artt. 52-53	Qualifiche degli amministratori; vigilanza sulle società di partecipazione mista	Introduzione dell'art. 12-bis, t.u.f..
Art. 54	Sanzioni applicabili alle holding di investimento, società di partecipazione finanziaria mista, società di	Modifica dell'art. 190, comma 1, e introduzione dell'art. 194-ter.1, t.u.f..



	partecipazione mista e dirigenti responsabili	
Art. 55	Valutazione della vigilanza dei paesi terzi e altre tecniche di vigilanza	non necessaria (la materia sarà disciplinata dalla normativa secondaria della Banca d'Italia)
Art. 56	Cooperazione con le autorità di vigilanza dei Paesi terzi	non necessaria (il destinatario delle norme è la Commissione europea).
TITOLO V – INFORMATIVA DA PARTE DELLE AUTORITÀ COMPETENTI		
Art. 57	Obblighi di informativa	
TITOLO VI – ATTI DELEGATI		
Art. 58	Atti delegati della Commissione europea	non necessaria (il destinatario delle norme è la Commissione europea).
TITOLO VII – MODIFICA DI ALTRE DIRETTIVE		
Art. 59	Modifica della direttiva 2002/87/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2002, relativa alla vigilanza supplementare sugli enti creditizi, sulle imprese di assicurazione e sulle imprese di investimento appartenenti ad un conglomerato finanziario e che modifica le direttive 73/239/CEE, 79/267/CEE, 92/49/CEE, 92/96/CEE, 93/6/CEE e 93/22/CEE del Consiglio e le direttive 98/78/CE e 2000/12/CE del Parlamento europeo e del Consiglio	non necessaria (materia già disciplinata nell'art. 1, co. 1, lett. b-ter), del D.lgs. 142/2005).
Art. 60	Modifica della direttiva 2009/65/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009, concernente il coordinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative in materia di taluni organismi d'investimento collettivo in valori mobiliari (OICVM)	Adozione della normativa secondaria di competenza della Banca d'Italia da emanare ai sensi dell'art. 6, co. 1, lett. a), t.u.f..
Art. 61	Modifica della direttiva 2011/61/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell' 8 giugno 2011, sui gestori di fondi di investimento alternativi, che modifica le direttive 2003/41/CE e 2009/65/CE e i regolamenti (CE) n. 1060/2009 e (UE) n.	Adozione della normativa secondaria di competenza della Banca d'Italia da emanare ai sensi dell'art. 6, co. 1, lett. a), t.u.f..



	1095/2010 Testo rilevante ai fini del SEE	
Art. 62	Modifiche direttiva 2013/36/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, sull'accesso all'attività degli enti creditizi e sulla vigilanza prudenziale sugli enti creditizi e sulle imprese di investimento, che modifica la direttiva 2002/87/CE e abroga le direttive 2006/48/CE e 2006/49/CE	v. <i>infra</i> tavola di concordanza su modifiche a direttiva 2013/36/UE.
Art. 63	Modifiche alla direttiva 2014/59/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, che istituisce un quadro di risanamento e risoluzione degli enti creditizi e delle imprese di investimento e che modifica la direttiva 82/891/CEE del Consiglio, e le direttive 2001/24/CE, 2002/47/CE, 2004/25/CE, 2005/56/CE, 2007/36/CE, 2011/35/UE, 2012/30/UE e 2013/36/UE e i regolamenti (UE) n. 1093/2010 e (UE) n. 648/2012, del Parlamento europeo e del Consiglio	Modifica dell'art. 55-bis, t.u.f. (recepimento delle modifiche all'art. 2, par. 1, punto 3), della direttiva 2014/59/UE) e introduzione del comma 3-ter all'art. 60-bis.3, t.u.f. (recepimento delle modifiche all'art. 45, par. 3, della direttiva 2014/59/UE).
Art. 64	Modifiche alla direttiva 2014/65/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, relativa ai mercati degli strumenti finanziari e che modifica la direttiva 2002/92/CE e la direttiva 2011/61/UE	v. <i>infra</i> tavola di concordanza su modifiche a direttiva 2014/65/UE.
TITOLO VIII - DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI		
Artt. 65-69	Disposizioni transitorie e finali	non necessaria
Art. 67	Recepimento	non necessaria



Modifiche alla direttiva 2013/36/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, sull'accesso all'attività degli enti creditizi e sulla vigilanza prudenziale sugli enti creditizi e sulle imprese di investimento, che modifica la direttiva 2002/87/CE e abroga le direttive 2006/48/CE e 2006/49/CE previste dalla direttiva 2019/2034

Punti dell'art. 62, direttiva 2019/2034 che modificano la direttiva 2013/36/UE	Contenuto	Normativa nazionale
nn. 1-24, esclusi i punti sotto elencati	Modifiche formali di adeguamento del testo della direttiva all'introduzione della direttiva 2019/2034 e dal regolamento 2019/2033	non necessaria
nn. 6-7	Introduzione del nuovo art. 8-bis, 18, par. 1, lett. a-bis) che disciplina le condizioni specifiche per l'autorizzazione delle imprese di investimento di cui all'articolo 4, par. 1, punto 1), lettera b), del regolamento (UE) 575/2013	Introduzione del nuovo articolo 20.bis.1, t.u.f. e art. 3, co. 3 - 5, dello schema di decreto legislativo (disposizioni transitorie e finali).
n. 9	Modifica dell'art. 21-ter, par. 5	Artt. 11-bis del t.u.f. e 69.3 t.u.b. come introdotti dal d.lgs. di recepimento della CRD V.
n. 13	Introduzione dell'art. 66, par. 1, lett. a-bis), disciplinante le sanzioni per lo svolgimento delle attività di cui all'art. 4, par. 1, lett. b), del regolamento (UE) n. 575/2013 senza autorizzazione	Introduzione del comma 2-sexies all'art. 190, e modifiche all'art. 20-bis, comma 2, t.u.f..
n. 17	Modifiche dell'art. 111	non necessaria

Modifiche alla direttiva 2014/65/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, relativa ai mercati degli strumenti finanziari e che modifica la direttiva 2002/92/CE e la direttiva 2011/61/UE previste dall'articolo 64 della direttiva 2019/2034

Punti dell'art. 64, direttiva 2019/2034 che modificano la direttiva 2014/65/UE	Contenuto	Normativa nazionale
n. 1 e 6	Modifiche formali di adeguamento del testo della direttiva all'introduzione	non necessaria



	della direttiva 2019/2034 e dal regolamento 2019/2033	
n. 2	Sostituzione dell'art. 15 della direttiva	non necessaria (materia già regolata dall'art. 19, co. 1, lett. d), t.u.f.).
n. 3	Sostituzione dell'art. 41 della direttiva	Modifica dell'art. 6, comma 1, lett. a) t.u.f. e della normativa secondaria della Banca d'Italia e della Consob.
n. 4	Sostituzione dell'art. 42 della direttiva	Modifiche alla normativa secondaria della Banca d'Italia e della Consob.
n. 5	Sostituzione del par. 1 dell'art. 49 della direttiva	Delibera Consob n. 21339 del 29 aprile 2020.
n. 7	Introduzione dell'art. 95-bis, recante disposizioni transitorie sull'autorizzazione di un ente creditizio di cui all'art. 4, par. 1, punto 1), lett. b), del regolamento (UE) n. 575/2013	Art. 3, co. 3, dello schema di decreto legislativo (disposizioni transitorie e finali).



RELAZIONE TECNICA

(Articolo 11-ter, comma 2, della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni)

Schema di decreto legislativo recante norme di adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni della direttiva (UE) 2019/2034, relativa alla vigilanza prudenziale sulle imprese di investimento e recante modifica delle direttive 2002/87/CE, 2009/65/CE, 2011/61/UE, 2013/36/UE, 2014/59/UE e 2014/65/UE, e per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2019/2033, relativo ai requisiti prudenziali delle imprese di investimento e che modifica i regolamenti (UE) n. 1093/2010, (UE) n. 575/2013, (UE) n. 600/2014 e (UE) n. 806/2014, nonché modifiche al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385.

Art. 1	La disposizione interviene ad apportare alle disposizioni del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 (TUF), le modifiche necessarie al recepimento e adeguamento alla normativa europea indicata. Le modifiche legislative da apportarsi non comportano effetti diretti sulla finanza pubblica, trattandosi d'interventi di natura ordinamentale e procedimentale.
Art. 2	La disposizione interviene ad apportare alle norme di cui al decreto legislativo del 1° settembre 1993, n. 385 (TUB), le modifiche necessarie al recepimento e adeguamento alla normativa europea indicata. La modifica legislativa non comporta effetti sulla finanza pubblica, trattandosi d'intervento di natura ordinamentale.
Art. 3	La disposizione contiene le norme transitorie e finali per l'applicazione del nuovo regime.
Art. 4	La disposizione reca la clausola di invarianza finanziaria del presente schema normativo.

Relazione tecnica

Le modifiche proposte, da apportarsi in attuazione della delega contenuta nell'art. 27 della legge 22 aprile 2021, n. 53, assumono carattere tecnico e riguardano eminentemente la disciplina del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 (Testo unico dell'intermediazione finanziaria, TUF) e del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 358 (Testo unico bancario, TUB), oltre agli specifici poteri di vigilanza affidati alla Banca d'Italia e alla Consob. A tale ultimo proposito, si rammenta che, ai sensi degli articoli 131 e 282 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE), le banche centrali degli Stati membri (tra cui la Banca d'Italia) dispongono di un bilancio autonomo e godono della più ampia indipendenza finanziaria. In merito alla Consob, si ricorda che la suddetta Autorità




provvede autonomamente, con forme di autofinanziamento, attraverso le contribuzioni dovute dai soggetti vigilati, alla copertura dei costi derivanti dalle attività svolte.

Le modifiche legislative da apportarsi non comportano effetti diretti sulla finanza pubblica, trattandosi d'interventi di natura ordinamentale e procedimentale. Le previsioni in discorso, pertanto, non comportano oneri maggiori per la finanza pubblica, in coerenza con l'espressa previsione contenuta nell'articolo 27, comma 2, della legge delega.

La verifica della presente relazione tecnica, effettuata ai sensi e per gli effetti dell'art. 17, comma 3, della legge 31 dicembre 2000, n. 190 ha avuto esito

U6

POSITIVO
06 AGO. 2021

NEGATIVO
Il Responsabile tecnico della relazione




ANALISI TECNICO-NORMATIVA

Schema di decreto legislativo recante norme di adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni della direttiva (UE) 2019/2034, relativa alla vigilanza prudenziale sulle imprese di investimento e recante modifica delle direttive 2002/87/ce, 2009/65/ce, 2011/61/UE, 2013/36/UE, 2014/59/UE e 2014/65/UE, e per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2019/2033, relativo ai requisiti prudenziali delle imprese di investimento e che modifica i regolamenti (UE) n. 1093/2010, (UE) n. 575/2013, (UE) n. 600/2014 e (UE) n. 806/2014, nonché modifiche al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385.

PARTE I. Aspetti tecnico-normativi di diritto interno.

1) Obiettivi e necessità di intervento normativo. Coerenza con il programma di governo.

Ai sensi dell'articolo 27 della legge n. 53 del 2021 (c.d. Legge di delegazione europea 2019-2020, LDE), l'articolato adegua l'ordinamento nazionale al regolamento (UE) 2019/2033, che modifica precedenti regolamenti per quanto riguarda i requisiti prudenziali delle imprese di investimento, e alla direttiva (UE) 2019/2034, relativa alla vigilanza prudenziale sulle imprese di investimento.

Molti dei requisiti prudenziali che derivano dal quadro stabilito dal regolamento (UE) n. 575/2013 (CRR) e dalla direttiva 2013/36/UE (CRD) sono stati concepiti per far fronte ai rischi cui sono comunemente esposti gli enti creditizi. Di conseguenza, i vigenti requisiti sono in larga misura calibrati per preservare la capacità di prestito degli enti creditizi nelle varie fasi del ciclo economico e tutelare i depositanti e i contribuenti nell'eventualità di fallimenti, e non sono concepiti per rispondere a tutti i vari profili di rischio delle imprese di investimento. Le imprese di investimento non detengono grandi portafogli di prestiti al dettaglio e societari e non raccolgono depositi. La probabilità che un loro fallimento possa avere un impatto negativo sulla stabilità finanziaria globale è inferiore rispetto al caso degli enti creditizi. I rischi ai quali sono esposte la maggior parte delle imprese di investimento e che esse stesse pongono sono quindi sostanzialmente diversi da quelli assunti e posti dagli enti creditizi. La riforma europea oggetto del presente recepimento è volta ad adeguare il quadro prudenziale applicabile alle SIM distinguendolo, in alcuni casi, da quello delle banche e rimodulandolo secondo un principio di proporzionalità che tiene conto di diversi fattori (in particolare, dimensionali e di complessità operativa). Nascono così quattro categorie di SIM (definite di "classe 1", "classe 1-minus", "classe 2" e "classe 3"), con regimi prudenziali diversificati (per maggiori dettagli, cfr. relazione illustrativa allegata allo schema di decreto). Lo schema di decreto

legislativo in oggetto si propone di terminare l'iter legislativo avviato a livello europeo e proseguito con la LDE a livello nazionale e ne rispecchia, dunque, le motivazioni. L'articolato si incardina quindi nell'alveo degli obblighi di adeguamento dell'ordinamento italiano alla normativa europea. Sotto il profilo procedurale, pertanto, l'obiettivo è quello di dare attuazione a tali obblighi.

Sotto il profilo sostanziale la normativa europea e, di conseguenza, quella italiana di recepimento costituiscono l'attuazione della volontà di ottenere mercati dei capitali più forti per promuovere gli investimenti, sbloccare nuove fonti di finanziamento per le imprese, offrire alle famiglie migliori opportunità e rafforzare l'Unione economica e monetaria.

2) *Analisi del quadro normativo nazionale.*

La normativa applicabile in materia è attualmente contenuta nel decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 (Testo unico dell'intermediazione finanziaria, TUF), nel decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 (Testo unico bancario, TUB) e nelle relative disposizioni attuative.

3) *Incidenza delle norme proposte sulle leggi e sui regolamenti vigenti.*

Le norme proposte introducono modifiche dirette a TUF e TUB.

4) *Analisi della compatibilità dell'intervento con i principi costituzionali.*

L'intervento regolatore è stato predisposto nel rispetto delle norme costituzionali e in relazione all'adempimento degli obblighi derivanti dall'ordinamento europeo.

5) *Analisi della compatibilità dell'intervento con le competenze e le funzioni delle regioni ordinarie e a statuto speciale nonché degli enti locali.*

L'intervento non incide sulle competenze delle Regioni e degli Enti locali in quanto rientra nella competenza legislativa statale esclusiva ai sensi dell'art. 117, co. 2, lett. e), della Costituzione.

6) *Verifica della compatibilità con i principi di sussidiarietà, differenziazione e adeguatezza sanciti dall'art. 118, primo comma della Costituzione.*

L'intervento normativo non contrasta con i principi richiamati dall'art. 118 della Costituzione.

7) *Verifica dell'assenza di rilegificazioni e della piena utilizzazione della possibilità di delegificazione e degli strumenti di semplificazione normativa.*

Non sono previste rilegificazioni di norme delegificate. L'intervento in normativa primaria riguarda le sole parti della direttiva che non è stato possibile attuare attraverso le disposizioni di vigilanza della Banca d'Italia e della Consob. Infatti, non per tutte le disposizioni è necessaria la trasposizione attraverso una fonte di rango primario: ai sensi dei criteri di delega di cui all'art. 27, lett. c), LDE, la Banca d'Italia e la Consob sono già delegate a disciplinare la materia con propri provvedimenti generali ricorrendo alla disciplina secondaria.

8) *Verifica dell'esistenza di progetti di legge vertenti su materia analoga all'esame del Parlamento e relativo stato dell'iter.*

Non vi sono progetti di legge vertenti su materia analoga all'esame del Parlamento. Ad ogni buon fine si segnala che è parallelamente in corso l'esercizio della delega legislativa di cui all'art. 10 LDE, per l'adeguamento dell'ordinamento nazionale alla direttiva (UE) 2019/878 e del regolamento (UE) 2019/876, i quali modificano alcune fonti in materia di requisiti prudenziali (la direttiva 2013/36/UE e il regolamento (UE) 575/2013) che sono modificate anche dalle fonti europee oggetto del presente recepimento.

9) *Indicazioni delle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di giudizi di costituzionalità sul medesimo o analogo oggetto.*

Non risultano pendenti giudizi di costituzionalità sull'oggetto dell'intervento regolatore.

PARTE II. Contesto normativo comunitario e internazionale.

10) *Analisi della compatibilità dell'intervento con l'ordinamento comunitario.*

L'intervento è compatibile con l'ordinamento euro-unitario costituendo, anzi, diretta attuazione degli obblighi da esso previsto.

L'intervento legislativo è finalizzato all'adeguamento dell'ordinamento nazionale a quello dell'Unione europea e ha come obiettivo principale quello di rafforzare la disciplina prudenziale nei confronti delle imprese di investimento e di incrementare il livello di armonizzazione della regolamentazione degli intermediari che operano nel mercato interno dell'Unione.

11) *Verifica dell'esistenza di procedure di infrazione da parte della Commissione europea sul medesimo o analogo oggetto.*

Non risultano al momento procedure di infrazione da parte della Commissione europea sull'oggetto.

Analisi della compatibilità dell'intervento con gli obblighi internazionali.

Il provvedimento non contrasta con gli obblighi internazionali, costituisce anzi adempimento di un obbligo sovranazionale.

12) *Indicazioni delle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di giudizi innanzi alla Corte di giustizia dell'Unione europea sul medesimo o analogo oggetto.*

Non risultano pendenti giudizi innanzi alla Corte di giustizia dell'Unione europea in ordine al medesimo o ad analogo oggetto.

13) *Eventuali indicazioni delle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di giudizi innanzi alla Corte europea dei diritti dell'uomo sul medesimo o analogo oggetto.*

Non risultano pendenti giudizi innanzi alla Corte europea dei diritti dell'uomo sul medesimo o su analogo oggetto.

14) *Eventuali indicazioni sulle linee prevalenti della regolamentazione sul medesimo oggetto da parte di altri Stati membri dell'Unione europea.*

Le linee prevalenti della regolamentazione da parte degli altri Stati membri dell'Unione europea sono conformi alle scelte perseguite con l'intervento normativo.

PARTE III) Elementi di qualità sistemica e redazionale del testo.

1) *Individuazione delle nuove definizioni normative introdotte dal testo, della loro necessità, della coerenza con quelle già in uso.*

Sono introdotte le nuove definizioni di “SIM di classe 1”, “SIM di classe 1-minus”, “Meccanismo di vigilanza unico” e “Meccanismo di risoluzione unico”. Tali definizioni sono necessarie in quanto rientranti nell'obbligo di trasposizione della direttiva e coerenti con il quadro normativo europeo ed italiano.

2) *Verifica della correttezza dei riferimenti normativi contenuti nel progetto, con particolare riguardo alle successive modificazioni e integrazioni della normativa.*

È stata verificata positivamente la correttezza dei riferimenti normativi contenuti nel progetto.

3) *Ricorso alla tecnica della novella legislativa per introdurre modifiche e integrazioni a disposizioni vigenti.*

L'intervento normativo contempla il ricorso alla tecnica della novella per i provvedimenti normativi già indicati.

Nell'intervento regolatore si utilizzano diverse tecniche di modifica normativa:

- si aggiungono nuovi articoli o commi;
- si abrogano lettere di commi;
- s'introduce una disciplina transitoria.

4) *Individuazione di effetti abrogativi impliciti di disposizioni dell'atto normativo e loro traduzione in norme abrogative espresse nel testo normativo.*

Non si ravvisano disposizioni aventi effetto abrogativo implicito rispetto alla normativa vigente. Sono operate esclusivamente abrogazioni esplicite.

5) *Individuazione di disposizioni dell'atto normativo aventi effetto retroattivo o di reviviscenza di norme precedentemente abrogate o di interpretazione autentica o derogatorie rispetto alla normativa vigente.*

Non si ravvisano disposizioni similari.

6) *Verifica della presenza di deleghe aperte sul medesimo oggetto, anche a carattere integrativo o correttivo.*

Non sussistono altre deleghe aperte sul medesimo oggetto. La legge 24 dicembre 2012, n. 234 consente di adottare successivi decreti legislativi di correzione sul medesimo oggetto.

7) *Indicazione degli eventuali atti successivi attuativi; verifica della congruenza dei termini previsti per la loro adozione.*

È prevista l'adozione di successivi atti di attuazione da parte della Banca d'Italia e di Consob. Non sono previsti termini.

8) *Verifica della piena utilizzazione e dell'aggiornamento dei dati e di riferimenti statistici attinenti alla materia oggetto del provvedimento, ovvero indicazione della necessità di commissionare all'Istituto nazionale di statistica apposite elaborazioni statistiche con correlata indicazione nella relazione economico finanziaria della sostenibilità dei relativi costi.*

Sono stati utilizzati dati statistici già in possesso delle Amministrazioni. La questione oggetto dell'intervento normativo non richiede ulteriori analisi ed elaborazioni statistiche, né prevede costi per la finanza pubblica.